

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 29 marzo 2024 n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026))) Regione Liguria ha, per il solo anno d'imposta 2024, inserito l'articolo 2 bis nella legge regionale 28 dicembre 2023 n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024) e abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge, istituendo un apposito fondo alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024.

Con il presente disegno di legge gli eventuali minori utilizzi dell'accantonamento, come sopra costituito, vengono destinati alle finalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Il provvedimento riveste le caratteristiche della necessità ed urgenza alla luce delle tempistiche delle elezioni regionali e di previsione di ripresa dell'ordinaria attività consiliare tenuto conto che il vincolo va apposto entro il 31 dicembre 2024.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1 (Destinazione delle risorse di cui all'articolo articolo 2 bis della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026))

L'articolo 1 stabilisce che i minori utilizzi al 31 dicembre 2024 delle risorse rinvenienti dall'accantonamento derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 sono destinati alle finalità di efficientamento del SSR di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 e gestiti con le modalità previste dal medesimo articolo.

Articolo 2 (Disposizione di invarianza finanziaria)

Il presente articolo reca la disposizione di invarianza finanziaria del disegno di legge.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo reca la dichiarazione d'urgenza della legge disponendone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURL.

Articolo 1

(Destinazione delle risorse di cui all'articolo articolo 2 bis della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026))

1. Gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2024 delle risorse rinvenienti dall'accantonamento derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)), sono destinati alle finalità e gestiti con le modalità previste dai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Articolo 2

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.